



GESTIONE ED ADEMPIMENTI LAVORATORI SPORTIVI
D.LGS 36/2021

- Soglia di esenzione totale ai fini IRPEF ed INPS per i compensi sportivi percepiti complessivamente dal singolo collaboratore fino a 5.000€ annui (analogamente alla disciplina precedentemente vigente per importi fino a 10.000€). L'esenzione fiscale e contributiva di euro 5.000 non è applicabile nel caso di compensi sportivi percepiti da lavoratori dipendenti;
- I compensi fino a 15.000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali;
- Sopra la soglia di 15.000 annui sarà obbligatoria l'emissione di un cedolino paga.

ESEMPIO DI CALCOLO ECCEDEXA SOGLIA ANNUA DI 5000€

Per la parte eccedente l'importo di 5.000 € scatta l'obbligo dei versamenti dei contributi Previdenziali pari a circa il 26% (comprensivo delle aliquote minori) per coloro che hanno già una copertura previdenziale; per coloro che non hanno copertura previdenziale la percentuale di contribuzione sarà del 27% circa (comprensivo delle aliquote minori).

Fino al 2027 tale contribuzione è ridotta alla metà (riduzione che non si applica per lavoratori sportivi dipendenti).

ESEMPIO : Qualora dal 1/07/23 al 31/12/23 si abbia percepito un importo complessivo di 10.000€, escludendo i primi 5.000€ esenti, i contributi saranno pari al 13,5 % dell'eccedenza (5.000€) e quindi pari a 675 €, di cui i 2/3 (450 €) a carico dell'ente e 1/3 (225€) trattenuti al collaboratore e versati all'erario.

Per avviare una collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo, l'Ente e il lavoratore sportivo dovranno sottoscrivere **un apposito contratto CO.CO.CO.** (Facsimile disponibile in area riservata AiCS e su [AiCSNetWork.net](https://www.aicsnetwork.net) – area documenti).

Entro la fine del mese successivo alla data di stipula (es. 28 Febbraio 2024 per i contratti sottoscritti a Gennaio 2024), l'Ente dovrà caricare nel registro RAS i dati relativi ad ogni contratto (si veda slide «Guida inserimento dati lavoratori»).

E' importante sottolineare che il caricamento dei contratti sul RAS è obbligatorio per tutte le collaborazioni sportive in essere, a prescindere dagli importi previsti da contratto.

STIPULA DEL CONTRATTO CO.CO.CO – COMPILAZIONE MODELLO «AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI»

Una volta instaurato il contratto di lavoro sportivo e caricato sul registro, l'ENTE dovrà chiedere al lavoratore sportivo di compilare e firmare il modello "Autocertificazione compensi" (**Facsimile disponibile in area riservata AiCS e su AiCSNetWork.net – area documenti**) ogni qualvolta si dovrà procedere al pagamento del compenso sportivo.

Supponendo ad esempio che l'erogazione del compenso avvenga con cadenza mensile, sarà opportuno far compilare e firmare al lavoratore sportivo l'apposito modello ogni mese.

STIPULA DEL CONTRATTO CO.CO.CO – COMPILAZIONE MODELLO «AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI»

Con la sottoscrizione del modello “autocertificazione compensi” il lavoratore sportivo dichiara all’ENTE se ha superato o meno la soglia di esenzione prevista dal D.lgs 36/21 pari a 5.000€.

- Nel caso il lavoratore sportivo attesti di non aver superato la suddetta soglia, l’ENTE sarà autorizzato a corrispondere l’intero importo spettante al lavoratore (obbligatoriamente con mezzi tracciati bonifico o assegno).
- Nel caso il lavoratore sportivo attesti invece di aver superato la soglia annuale di 5.000€, l’ENTE dovrà procedere al calcolo contributivo prima di determinare il “Netto a pagare” al lavoratore sportivo.

Per maggiori delucidazioni sul calcolo contributivo, si veda slide «guida caricamento compensi»